



VERSIONE NON CONFIDENZIALE

Spett.le Dipartimento per le Attività Culturali
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali
Via Michele Mercati, 4, 00197, Roma

Via PEC: dgbda.servizio2@pec.cultura.gov.it

15 settembre 2025

Oggetto: “Schema determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA)– Consultazione scritta

Gentilissimi,

ringraziamo il Dipartimento per l’opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto, in risposta alla quale Amazon intende condividere la propria posizione attraverso alcune riflessioni sulle criticità normative, tecniche e operativo-amministrative che discenderebbero dall’adozione dello *“Schema determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633”* (***“Schema di Decreto”***) posto in consultazione.

Premessa

Il compenso per Copia Privata è un importo forfettario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale per la riduzione dei loro proventi dovuta alla realizzazione di copie private di opere protette dal diritto d’autore. Tale compenso viene versato da fabbricanti, importatori o distributori e successivamente ripartito tra i beneficiari indicati dalla Legge, anche attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi e/o loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

È importante evidenziare in premessa come la pratica della copia privata sia ormai un comportamento in via di esaurimento o quasi del tutto desueto. I dati lo confermano: un sondaggio del 2024 commissionato da Anitec-Assinform e condotto da Synallagma¹, ha rilevato che nel triennio 2021-2024 quasi il 50% degli italiani non ha effettuato copie private di contenuti audio e video da supporti originali, grazie anche al vasto accesso ai contenuti in streaming. Inoltre, il 68% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il cloud principalmente per salvare foto, video personali e documenti, mentre solo il 30% vi memorizza contenuti audio o video originali. Questi dati dimostrano come il compenso per copia privata sia sempre più anacronistico rispetto all'evoluzione del settore e delle abitudini dei consumatori. Amazon intende, quindi, sottolineare la necessità e l'urgenza di adeguare il contesto normativo alla realtà.

Tra le novità più significative dello Schema di Decreto emerge l'introduzione della *“memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud”* come fattispecie soggetta alla copia privata. Le tariffe previste, arrivano fino ad un massimo di 2,4 euro al mese, quasi 30 euro l'anno, somma che supera addirittura il costo del servizio che viene offerto ai consumatori. L'adozione dello Schema di Decreto comporterebbe quindi un aumento esponenziale di costi sia per i consumatori, gravando tanto sull'acquisto dei dispositivi quanto sull'utilizzo dei servizi cloud, – anche quando sono forniti gratuitamente – oltre ad imporre oneri sproporzionati per i fornitori di servizi cloud per attività professionali.

Amazon intende qui condividere con il Dipartimento le ragioni per cui si oppone in particolare all'**estensione dei compensi per copia privata ai servizi di cloud storage**. In sintesi, l'estensione prevista nello Schema di Decreto:

- non considera il significativo spostamento, ormai notorio, nei modelli di consumo dei contenuti coperti dal diritto d'autore dalla copia privata verso i servizi di *streaming*;
- ignora le differenze tecniche fondamentali tra dispositivi fisici e cloud storage, che operano secondo un paradigma tecnologico completamente diverso e vengono utilizzati anche per attività professionali o dalla pubbliche amministrazione;
- determina un'ingiustificata sovrapposizione di prelievi sulla medesima capacità di copia in diversi punti della catena di riproduzione, violando il principio di proporzionalità stabilito dal diritto UE;
- solleva complesse questioni di competenza giurisdizionale, considerando che i servizi cloud accessibili in Italia si basano su server situati in qualsiasi parte dell'UE o del mondo;
- prevede l'estensione di **un sistema di esenzione e rimborso che comporterebbe costi amministrativi** sproporzionati

Amazon si oppone inoltre all'aumento delle tariffe del compenso per copia privata e all'equivalenza dei prodotti ricondizionati a quelli nuovi ai fini dell'applicazione dell'equo compenso, in quanto:

¹ L'indagine ha preso in esame 1.198 persone di età compresa tra 14 e 74 anni, rappresentative della popolazione italiana per età, sesso, area geografica e livello di istruzione.

- l'incremento delle aliquote di compenso per copia privata di circa il 20% comporta un aumento dell'onere economico sui consumatori;
- introduce un prelievo supplementare sui dispositivi ricondizionati rappresentando una duplicazione ingiustificata del compenso.

Raccomandiamo quindi che lo Schema di Decreto venga sostanzialmente rivisto nel senso di **eliminare integralmente le previsioni che estendono il compenso per copia privata rispetto alle memorie o spazio in cloud**, anche alla luce dei nuovi (e incrementati) importi previsti per i dispositivi finali degli utenti, **l'eliminazione degli aumenti delle tariffe del compenso per la copia privata dell'imposizione di un compenso sui dispositivi ricondizionati**.

Lo Schema di Decreto e gli altri ordinamenti europei

L'estensione generalizzata dell'obbligo di corresponsione del compenso della copia privata alle memorie/ spazio in cloud, rappresenterebbe un *unicum* nel contesto del mercato interno europeo. Infatti, l'attuale panorama in UE si presenta molto diverso:

- la maggior parte degli Stati membri non ha esteso il compenso per copia privata alle memorie in cloud. È significativo che nemmeno l'Austria, paese che ha portato di fronte alla CGUE il noto caso Austro-Mechana ([C-433/20](#)), includa attualmente nella lista dei prodotti/servizi al pagamento memorie in cloud²;
- in altri paesi, come l'Olanda, il compenso relativo all'uso del cloud è considerato già assolto con il pagamento della copia privata rispetto ai dispositivi finali che permettono di accedervi (es. smartphone, PC, etc.);
- nei pochi Stati membri dove la copia privata è stata estesa anche al cloud, come in Francia, essa è circoscritta alla sola categoria *“dei servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR – network personal video recorder)”*.

Considerato l'attuale quadro europeo, l'approccio italiano rischierebbe quindi di:

- costituire un set normativo di difficile applicazione, dal momento che il cloud potrebbe non essere neppure fisicamente sul territorio italiano;
- rendere l'Italia un mercato meno attraente per i fornitori di servizi cloud, potenzialmente riducendo la concorrenza e l'innovazione.

Criticità particolari dello Schema di Decreto rispetto a fornitori di servizi Cloud B2B

A parere di Amazon, lo Schema di Decreto prevede una lacuna rilevante lì dove non esclude esplicitamente i servizi cloud Business To Business (B2B) dall'applicazione del compenso per copia privata, ne prevede per essi un'esenzione automatica.

² Cfr. <https://www.akm.at/wp-content/uploads/2024/10/SMV-betroffene-Medien-1.1.2025.pdf>.

I servizi cloud B2B dovrebbero essere esclusi dal compenso per copia privata perché la loro natura tecnica e operativa è puramente professionale. I servizi cloud per le aziende e la pubblica amministrazione si articolano in tre modelli distinti:

- 1) l'Infrastructure as a Service (**IaaS**) è il livello base del cloud computing, permettendo alle aziende di utilizzare server virtuali senza necessità di hardware fisico.
- 2) Il Platform as a Service (**PaaS**) fornisce un ambiente completo per sviluppare, testare e distribuire applicazioni.
- 3) Il Software as a Service (**SaaS**) offre applicazioni pronte all'uso via internet (come CRM, ERP, strumenti di collaborazione).

La natura stessa di questi servizi, si discosta radicalmente dal concetto di copia privata. Le aziende utilizzano lo storage cloud non per la memorizzazione di contenuti personali, che peraltro non sarebbero comunque soggetti al compenso per copia privata, ma come parte integrante delle loro infrastrutture tecnologiche, con rigorosi protocolli di sicurezza e compliance. L'architettura dei servizi cloud B2B rende tecnicamente impossibile l'utilizzo per la realizzazione di copie private.

Fermo restando quanto riportato sopra, sottoporre questi servizi a un regime di esenzioni sulla base di oneri documentali trasmessi da parte degli operatori privati – come previsto dallo Schema di Decreto – non è una soluzione praticabile, perché comporterebbero dei costi di compliance sproporzionati e economicamente insostenibili.

In quest'ottica, lo Schema di Decreto violerebbe anche il principio di proporzionalità stabilito dal diritto UE, secondo cui ogni norma deve essere adeguata e limitata a quanto necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Applicare quindi il compenso a tutti i servizi cloud, inclusi quelli B2B che per loro natura tecnica e operativa non sono destinati né utilizzabili per la realizzazione di copie private, rappresenta un onere sproporzionato ed ingiustificato.

Criticità particolari dello Schema di Decreto rispetto a fornitori di servizi Cloud B2C

Così come per i servizi Cloud Business to Consumer (B2C), la definizione ampia e generica utilizzata di *“memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud”*, ha un impatto significativo anche sui servizi cloud dedicati al consumatore (B2C). La proposta risulta essere incoerente rispetto ai principi sanciti dalla giurisprudenza europea in materia di applicabilità della copia privata alle memorie in cloud. In particolare, con la sentenza Austro-Mechana ([C-433/20](#)) la CGUE, che ha chiarito che:

- sebbene gli Stati membri abbiano un ampio margine di discrezionalità nel determinare *“conformemente alla loro competenza territoriale”* i sistemi di compenso per copia privata eventualmente adottati rispetto alle memorie cloud *“devono comunque garantire proporzionalità rispetto all'effettivo “pregiudizio subito dai titolari dei diritti”* e consentire l'esonero dal pagamento in caso di danno minimo;

- *“nei casi in cui la messa in rete e lo scaricamento di contenuti protetti dal diritto d’autore in occasione dell’utilizzazione di servizi di memorizzazione in cloud possono essere considerati come un procedimento unico ai fini di copie private”, gli Stati membri possono “istituire un sistema in cui un equo compenso è corrisposto unicamente per i dispositivi o i supporti che costituiscono una parte necessaria di tale processo, purché si possa ragionevolmente ritenere che tale compenso rifletta il danno potenziale subito dal titolare del diritto d’autore”.*

In altri termini, gli Stati membri possono tener conto del fatto che diversi dispositivi e supporti possono essere utilizzati per realizzare copie private nell’ambito di servizi in cloud, ma devono garantire che il compenso non superi il danno potenziale subito dai titolari dei diritti. Lo Schema di Decreto sembra ignorare tale requisito di proporzionalità generando diverse preoccupazioni sulla legittimità rispetto all’estensione dei compensi per il cloud..

Rischio di doppia o multipla imposizione. L’approccio adottato dallo Schema di Decreto rispetto ai compensi per il cloud crea un sistema di “tassazione multipla” per la stessa capacità di copia. Difatti, se gli utenti già pagano un compenso per il dispositivo che acquistano (smartphone, tablet, computer) utile a caricare contenuti sul cloud, imporre ulteriori compensi sul cloud stesso costituisce pagamento duplice, e comunque sproporzionato.

Questo approccio multi-livello crea una situazione in cui la stessa capacità di copia viene tassata in più punti della catena di riproduzione che *“possono essere considerati come un procedimento unico ai fini di copie private”* (i.e. dispositivi dell’utente finale, servizi cloud e server), risultando in una compensazione potenzialmente in violazione dei principi legali dell’UE in quanto il relativo compenso, se complessivamente considerato, potrebbe superare di gran lunga il potenziale *“pregiudizio subito dai titolari dei diritti”*.

A conferma della sproporzione dei compensi qui discussi, si consideri in via esemplificativa l’onere cumulativo che si avrebbe su un consumatore tipico: un consumatore che acquista uno smartphone con memoria integrata, un computer portatile, un hard disk esterno e si abbona a un servizio di cloud storage pagherebbe compensi per copia privata sulla: **(i)** capacità di memoria interna dello smartphone; **(ii)** capacità di memoria interna del laptop; **(iii)** capacità dell’hard disk esterno; e **(iv)** capacità al cloud storage in abbonamento. Per un consumatore che abbia acquistato uno smartphone da 128GB, un laptop da 512GB, un hard disk esterno da 2TB e un abbonamento al cloud storage da 1TB, i compensi cumulativi per copia privata potrebbero essere equivalenti a oltre 3,6TB di capacità di archiviazione, nonostante il fatto che il medesimo contenuto verrebbe tipicamente memorizzato una sola volta, e poi solo sincronizzato o sottoposto a backup su questi diversi supporti.

Lo Schema di Decreto comporta anche complesse questioni di competenza giurisdizionale. Il cloud computing trascende intrinsecamente i tradizionali confini territoriali. A differenza dei beni fisici che devono fisicamente attraversare i confini per entrare in un mercato, i servizi cloud possono essere forniti agli utenti italiani da server situati in qualsiasi parte dell’UE (e/o del mondo), senza alcuna presenza

fisica in Italia. In quest'ottica, l'applicazione territoriale del compenso per copia privata ai servizi cloud solleva complesse questioni di competenza giurisdizionale, con conseguenti dubbi in merito alla legittimità di una potenziale estensione ultra territoriale dello Schema di Decreto.

Infine, l'approccio dello Schema di Decreto rispetto ai compensi per il cloud storage potrebbe avere conseguenze non intenzionali anche rispetto alla sovranità dei dati e alla localizzazione. In particolare, se i fornitori di cloud dovessero ora affrontare significativi costi aggiuntivi per servire i consumatori italiani, potrebbero trovarsi costrette a **(i)** implementare restrizioni geografiche che potrebbero limitare la disponibilità del servizio in Italia; **(ii)** creare offerte di servizi specifiche per l'Italia con termini e prezzi maggiori; **(iii)** ricollocare fisicamente l'infrastruttura per ottimizzare gli obblighi di compenso piuttosto che la qualità del servizio.

Impatto economico sui consumatori e sul mercato dei servizi digitali. Crediamo rilevante evidenziare le notevoli conseguenze che l'adozione dello Schema di Decreto avrebbe sui consumatori. Queste non si limiterebbero solo al rischio di una doppia imposizione del compenso, ma includerebbero anche l'introduzione di costi per servizi cloud finora gratuiti o l'aumento dei prezzi fino a superare il valore stesso del servizio offerto. Come precedentemente illustrato, inoltre, l'incremento dell'onere economico sui consumatori diventa chiaro quando si esamina l'impatto cumulativo dei compensi per copia privata su diversi supporti di memorizzazione. Per i consumatori a basso reddito, i costi aggiuntivi che si presenterebbero se lo Schema di Decreto venisse approvato, potrebbero creare un "divario digitale" significativo, rendendo i servizi di cloud storage meno accessibili. Tanto va però contro gli obiettivi di inclusione digitale dell'Italia e potrebbe esacerbare le disuguaglianze esistenti nell'accesso ai servizi digitali.

Criticità particolari dello Schema di Decreto rispetto all'aumento dei compensi e all'estensione ai dispositivi ricondizionati

Preme sottolineare che l'aumento delle tariffe del 20% non trova giustificazione basata su dati di mercato e non tiene conto delle abitudini dei consumatori che, come evidenziato sopra, sono sempre più fruitori di contenuti tramite servizi di streaming. L'aumento non è neppure supportato da evidenze circa un maggiore e corrispondente danno ai titolari dei diritti derivante dalle copie private effettuate dagli utenti. Pertanto, l'aumento proposto appare arbitrario e ingiustificato e impatta negativamente sul potere di acquisto delle famiglie.

Inoltre, il decreto equipara i prodotti ricondizionati a quelli nuovi estendendo il compenso a tali dispositivi. Tuttavia, tali prodotti sono già stati immessi sul mercato, quindi già soggetti ad un primo pagamento di compenso per copia privata. Pertanto, l'introduzione dell'equo compenso per tali dispositivi rappresenta una duplicazione del pagamento e una misura sproporzionata, che non trova fondamento in un effettivo ulteriore danno per i titolari dei diritti oltre ad essere contraria ai principi di equità e proporzionalità.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ad avviso di Amazon, lo Schema di Decreto dovrebbe dunque essere emendato prevedendo:

- a) l'eliminazione integrale delle previsioni che estendono il compenso per copia privata rispetto alle memorie in cloud, dei nuovi incrementati importi previsti per i dispositivi finali degli utenti (es. smartphone, PC, etc.) e dell'estensione dell'obbligo di pagamento per i dispositivi ricondizionati
- b) in subordine, l'elaborazione di una normativa più precisa per i cloud storage che ne limiti l'ambito di applicazione (come avviene ad es. in Francia), includendo anche un elenco esplicito dei servizi cloud esenti *in nuce* in base alle caratteristiche tecniche e o usi tipici degli utenti, tra cui i servizi cloud B2B, quelli gratuiti o inclusi nei servizi bundle, prevedendo un meccanismo di esenzioni e rimborsi nettamente semplificato rispetto proporzionati alle peculiarità del settore dei servizi cloud.

Rispetto alla proposta b), raccomandiamo inoltre i seguenti miglioramenti allo Schema di Decreto:

1. **Valutazione periodica della proporzionalità:** includere un requisito per la valutazione periodica dell'effettivo *"pregiudizio subito dai titolari dei diritti"* rispetto a diverse tipologie di servizi in cloud a cui si applicherebbe in ipotesi la copia privata, assicurando che le tariffe dei compensi rimangano proporzionate a qualsiasi danno effettivamente causato ai titolari dei diritti.
2. **Prevenzione del doppio pagamento:** implementare disposizioni esplicite per prevenire la doppia o multipla imposizione per la stessa capacità di copia su diversi dispositivi e servizi nella catena di riproduzione.
3. **Semplificazione della rendicontazione e documentazione da fornire a supporto:** snellire i requisiti di rendicontazione trimestrale e documentazione da fornire a supporto, anche rispetto alle richieste di esenzione/rimborso, per ridurre l'onere amministrativo rispetto ai soggetti obbligati.
4. **Chiarimento rispetto alla competenza giurisdizionale:** fornire linee guida idonee e chiare volte a delimitare l'applicazione territoriale del sistema dei compensi per copia privata rispetto ai servizi in cloud forniti in Italia tramite server collocati all'estero, illustrando espressamente le basi giuridiche che giustificerebbero una tale estensione ultra-territoriale dello Schema di Decreto.

Periodo di transizione

Infine, si chiede, di prevedere, in ogni caso, in via generale nello Schema di Decreto un periodo di transizione ragionevole - di minimo 6 mesi- dall'entrata in vigore, per consentire ai soggetti obbligati



VERSIONE NON CONFIDENZIALE

di implementare gli eventuali nuovi sistemi e processi necessari per conformarsi alla versione finale dello Schema di Decreto.